

IVA

Operazioni con la stabile organizzazione e fattura elettronica

di Sandro Cerato

Le operazioni intercorse con la **stabile organizzazione** in Italia di un **soggetto non residente** devono essere certificate con la **fattura elettronica** e **non** devono essere incluse nell'**esterometro**, a **differenza** di quanto accade nelle ipotesi in cui il **soggetto non residente** abbia nominato un **rappresentante fiscale** o si sia **identificato direttamente in Italia**.

Per i **soggetti non residenti** che effettuano nel territorio dello Stato operazioni ivi rilevanti ai fini Iva gli **adempimenti** richiesti sono differenti a seconda della modalità con cui gli stessi sono "**identificati**" in **Italia**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 17, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#), è possibile individuare due situazioni:

- il **soggetto non residente** ha una **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, con conseguente acquisizione dello *status* di **soggetto stabilito ai fini Iva in Italia**;
- il **soggetto non residente** ha nominato un **rappresentante fiscale** o si è **identificato direttamente** in Italia ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#) (tale ultima possibilità è consentita solamente per i soggetti residenti in uno **Stato Ue**).

La presenza di una delle due situazioni delineate comporta differenti conseguenze in termini di applicazione dell'imposta per le **operazioni rilevanti territorialmente in Italia**, poste in essere (o ricevute) dal soggetto non residente.

Più in particolare, laddove il soggetto non residente abbia una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, l'acquisizione della qualifica di **soggetto stabilito** comporta l'obbligo di applicazione dell'**imposta nei modi ordinari**.

Ad esempio, la cessione di una bene mobile che si trova in Italia da parte della stabile organizzazione del soggetto non residente a favore di altro soggetto passivo residente comporta l'**obbligo di emissione della fattura con applicazione dell'Iva** (se il bene resta in Italia) con **rivalsa dell'imposta nei confronti dell'acquirente** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Al contrario, la stessa operazione effettuata dal **soggetto non residente, identificato nel territorio dello Stato** (tramite **rappresentante fiscale** o **direttamente**), comporta l'obbligo da parte dell'acquirente soggetto passivo d'imposta di **integrare il documento del fornitore Ue** (o di emettere **autofattura** in presenza di controparte **extraUe**) con applicazione dell'imposta.

In tale ultimo caso, infatti, l'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), non consente alla posizione Iva identificata del soggetto non residente la possibilità di **esercitare la rivalsa**, fermo restando tale obbligo in presenza di **controparti non soggetti passivi d'imposta** (ad esempio per le operazioni effettuate nei confronti di **privati**).

La distinzione proposta presenta importanti differenze anche in relazione agli obblighi di emissione della **fattura elettronica**, poichè, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#):

- la presenza di una **stabile organizzazione**, quale soggetto passivo stabilito in Italia, richiede l'obbligo di **emettere o ricevere la fattura elettronica** per le operazioni scambiate con controparti soggetti passivi a loro volta stabiliti in Italia o ivi residenti;
- la nomina di un **rappresentante fiscale**, o **l'identificazione diretta** di cui all'[articolo 35-ter](#), non richiede alcun obbligo di emissione o ricezione della **fattura elettronica** per le operazioni scambiate con controparti stabilite ai fini Iva o residenti in Italia, in quanto **il soggetto non residente non acquisisce lo status di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**. In tale ultimo caso vi sarà la **necessità**, per il soggetto residente, di includere nell'**esterometro** le operazioni scambiate con tali posizioni Iva dei soggetti non residenti.

Special Event**I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI**[Scopri le sedi in programmazione >](#)